0 4 OTT. 2007

La presente deliberazione viene affissa il
--

_all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 617 del 03 0TT. 2007

Oggetto: Consiglio di Stato- Ricorso Cesare Rita c/Provincia Bn -Appello Sentenza Tar Campania n. 664/06-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provin	del mese di(ciale con l'intervento		esso la
1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	ASSENTE	
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente		
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE	
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE	
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	ASSENTE	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	ta	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore		
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore		
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore		

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA ILLA PRESIDENTE

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 16/01/07, la sig.ra Cesare Rita proponeva appello avverso la sentenza Tar Campania n.664/06 dinanzi al Consiglio di Stato;

Rilevato che con determina n. 579/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio con incarico all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato altresì che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza

delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso dalla sig.ra Cesare Rita c/ Prov. Bn dinanzi al Consiglio di Stato e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 579/07;

Esprime parere favorevole circa	ia regolarita te	cnica della proposta.
lì		1
		Il Dirigente Settore Avvocatura
		(Ayv. Vincenze Catalano)
	,	
Esprime parere favorevole circa Lì	la regolarità co	ontabile della proposta,
		Il Dirigente del Settore FINANZE
		E CONTROLLO ECONOMICO
	•	(dr. Sergio Muollo)
	LA GI	UNTA
Su relazione del Presidente		
A voti unanimi	*	
	DELIE	BERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 579/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Cesare Rita c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n. 664/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

	Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio IANNELLA) ==================================	all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15				
	BENEVENTO 04 017 7007	IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE				
	La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi de 267.					
	SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenut D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non son lì 220TT. 2007 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO					
	Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno					
	BENEVENTO, lì 22017. 2007	IL S LOSEGRETARIO GENERALE Dott. Gianclaudio IANNELLA				
	Copia per SETTORE AWILLA II SETTORE II SETTORE II SETTORE II Revisori dei Conti II Nucleo di Valutazione II Ouf loggingo	prot. n. Es 8003 prot. n. 24.10.02 prot. n. prot. n. prot. n. prot. n. prot. n.				



Studio Legale Avv. Massimo Pagano

AOO: Prot. Generale Registro Protocollo Entrata Data 17/01/2007 Nr.Prot.0001370 Oggetto RICORSO IN APPELLO SIG. **CESARE RITA**

Dest Avvocatura Settore; [...]

Provincia di Benevento

Avv. Helga Paolucci Via S. Rosa, 13 - Benevento Via G. Belluzzo, 27 Pal. L. 00149 Roma

Via Pigna, 98 - Napolj

GIURISDIZIONALE - ROMA RICORSO IN APPELLO

PER: SIG.RA CESARE RITA, C.F. SR RTI53B44A783B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti/Massimo Pagano ed Helga Paolucci giusta procura a margine del presente atto e con essi avvocati elettivamente domioiliata in Roma alla Via G. Belluzzo, 27

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CONTRO: BENEVENTO, in persona del sao egale rapp.te il Presidente trattamento dei miei dati p.t., rapp.ta e difesa dall'Am Rosario Fedele e con esso n Napoli alla Via S. Rosa, n. 172 avvocato elett.te dom.to

Nohché

MEDICA OSPEDALIERA PRESSO COMMISSIONE L'OSPEDALE MILITARE DI CASERTA, in persona del legale L. rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz, 11

PER

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA - DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. VI - N°664/2006 PRONUNZIATA SUL RICORSO N°8516/96 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 16/01/2006 E NON NOTIFICATA.

MANDATO:

Massimo Avv.ti Pagano e Helga Paolucc Vi nomino e costituisco miei difensori procuratori per rappresentarmi difendermi in ogni stato e del presente grado giudizio, compreso quelli е esecuzione opposizione.

Vi conferisco ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, ritirare somme di danaro e dare quietanza, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, proporre' domande riconvenzionali e chiamate in causa di terzi, trascrivere atti, nominare sostituti avvocati in mio nome e DI conto.

> autorizzo Vi personali ai sensi della Legge n. 675/96.

> Ritengo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Roma alla Via Belluzzo, 27, Pal.

Benevento, lì 13.12.2006

PER I SEGUENTI MOTIVI IN FATTO

L'appellante, Sig.ra Cesare Rita, veniva assunta in servizio dall'Amministrazione Provinciale di Benevento nell'anno 1972 con la mansione di bidella, mansione che espletava fino al 1981.

- Dal 1981 ad oggi, la sig.ra Cesare ricopre la mansione di applicata dattilografa.
 - Nella seconda metà degli anni settanta, la odierna cominciava a soffrire ricorrente di lombosciatalgia manifestantesi dapprima con episodi sporadici e poi, con manifestazioni acute più frequenti. Infatti, l'attività lavorativa della dipendente risultava caratterizzata dall'espletamento di mansioni alquanto gravose che, certamente, hanno contribuito all'insorgenza della severa patologia discale da cui oggi essa appellante è affetta. numerose ore dedicate quotidianamente, dapprima ai compiti di bidella (che comprendevano la pulizia dei locali con spostamento di banchi ed arredi scolastici), poi successivamente, in ufficio, nella sua qualità di applicata dattilografa, con necessità di trasporto di fascicoli ed incartamenti vari, a volte molto pesanti dagli uffici all'archivio e viceversa, hanno determinato dipendente ad atteggiamenti posturali obbligati ed a microtraumi continui e ripetuti.
- E tanto risulta dai 57 certificati con diagnosi di cervicolombalgia; lomobosciatalgia; artrosi lombare e discopatia, rilasciati in un arco temporale compreso tra il mese di luglio 1976 ed il mese di giugno 1995, per un totale di ben 413 giorni di malattia.
- Per anni dunque, la sig.ra Cesare è stata affetta da lomobosciatalgia, ossia da una sintomatologia alternante ed altalenante, GENERICA ED ASPECIFICA, fonte di dolore lombare, ignorandone la causa specifica. Come si evince dalla perizia medico legale ivi allegata, predisposta dal Prof. Dott. Fernando Panarese sul caso clinico dell'odierna appellante (pagg. 9 e ss.), di frequente si confonde il sintomo (lombosciatalgia) con la malattia che ne è causa; lombosciatalgia significa dolore lombare che si

irradia al nervo sciatico e le cause di tale dolore possono essere tante.

- Ebbene, in data 29.09.1992 la dipendente, sulla base dei sintomi sino ad allora sofferti, di natura generica ed aspecifica, in quanto, si ribadisce, non ancora ascrivibili da parte di essa paziente ad una specifica patologia, presentava all'Amministrazione Provinciale di Benevento
- domanda per il riconoscimento della dipendenza, da causa di servizio, delle seguenti infermità: lombosciatalgia persistente da discopatia L4-L5 ed L5-S1. Cervico brachialgia bilaterale recidivante da cervicoartrosi con riduzioni degli spazi discali C5-C6 e C6-C7.
- Tuttavia, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ometteva l'attivazione doverosa del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio che, per legge, conseguiva alla istanza della dipendente.
- Successivamente, la dipendente si sottoponeva a test di radiodiagnostica più sofisticati ed idonei a definire chiaramente la malattia sofferta, (effettuava la TAC in data 06.05.1993 e la Risonanza Magnetica in data 20.12.1994), a seguito dei quali le veniva formulata in maniera inequivoca la diagnosi definitiva: ernia discale.
- È evidente, dunque che, la dipendente, al momento della formulazione della domanda per il riconoscimento della ascrivibilità al servizio della patologia lamentata (29.09.1992), ignorasse che la sintomatologia fosse causata da ernia discale e che, solo successivamente, (dopo aver eseguito la TAC 1993 e la RM 1994), essa dipendente, veniva finalmente a conoscenza che i dolori patiti da anni erano da riferirsi ad un'ernia discale.
- In data 22.06.1993, la sig.ra Cesare veniva sottoposta a visita collegiale dalla Commissione Medica della USL 6 Bn che valutava essa dipendente idonea al servizio e consigliava di non adibire la medesima alle mansioni che

- comportano particolare impegno all'apparato osteoarticolare e muscolare (raccolta, trasporto catalogazione faldoni).
- In data 20.01.1994, la dipendente veniva dichiarata invalida in misura del 50% dalla Commissione Medica Periferica, con diagnosi "Ernia discale L3-L4 ed L4-L5".
- Ebbene, in data 19.06.1995, di fronte all'inerzia dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, quando ormai erano trascorsi tre anni dalla ricezione della domanda originaria, la sig.ra Cesare veniva costretta ad inoltrare un' istanza di sollecito.
- In quella sede, l'istante provvedeva altresì ad integrare doverosamente la domanda originale, genericamente formulata, con la documentazione medica successivamente acquisita dalla quale emergeva in maniera in equivoca la patologia specifica sofferta (ernia discale) ascrivibile al servizio prestato.
- Solo in conseguenza di questo sollecito l'Ente resistente, in data 09.02.1996, chiedeva alla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Caserta il parere sulla dipendenza o meno dalla causa di servizio delle infermità lamentate.
- Con verbale del 27.04.1996, comunicato alla istante solo 11.07.1996, la Commissione Medica Ospedaliera, all'uopo adita , riconosceva la dipendenza da causa di servizio, ascrivibile alla 7°categoria tab. A in misura massima. In particolare, essa Commissione in quella sede osservava che la paziente riferiva cervicalgia e lombalgia recidivanti di rachialgia e episodi sciatalgia recidivante. formulando la seguente diagnosi: "Cervicolomboartrosi con discopatia C5-C6; C6-C7;L3-L4 e L5-S1 con impegno funzionale".

§ Si fa notare all'Ecc.mo Consiglio di Stato che la predetta Commissione non poneva diagnosi di ernia discale, nometante la sig.ra Cesare avesse allegato, in data 19.16.1995, ad integrazione della domanda originale, presidentemente inoltrata all'Ente resistente (29.09.1992), le ristitanze della TAC (1993) e della Risonanza Magnetica (1964) successivamente acquisite, dalle quali la paziente aveza appreso di patire di ernia discale.

- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 23.07.1996, con delibera della Giunta Provinciale n. 1284, prendeva atto di detto parere e provvedeva, conseguentemente, a riconoscere la dipendenza da causa di servizio della cervicolomboartrosi con discopatia C5-C6, C6-C7, L3-L4 e L5-S1, senza nulla proferire in ordine al riconoscimento o meno dell'equo indennizzo.
- Con nota prot. N. 25038 l'Assessore al personale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, Dr. Arnaldo Falato, comunicava alla dipendente, fra l'altro, il mancato accoglimento della domanda di equo indennizzo per perenzione termini nella presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
- Con ricorso notificato in data 17.10.1996 la sig.ra Cesare Rita chiedeva al TAR Campania – Napoli l'annullamento :
- conosciuta dalla ricorrente solo in data 10.09.1996, madiante estrazione di copia dalla quale si è preso atto del verbale del 27.04.1996 con il quale la C.M.O. Militare di Caserta ha espresso giudizio sulla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio presentata dalla ricorrente in data 24.09.1992, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti; della nota prot. N. 25038 dell'Assessore al Personale Provinckaie di Benevento Dr. A. Falato, con la quale veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda di equo indennizzo per

perenzione termini nella presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; del verbale della C.M.O. del 27.04.1996, con il quale si riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dalla dipendente e che le stesse ai fini dell'equo indennizzo, qualora non in perenzione dei termini, venivano ascritte alla 7° cat. tab. A misura massima; nonché, il riconoscimento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle patologie ed infermità di lombosciatalgia persistente da discopatia L4-L5 L5-S1; cervicobrachialgia bilaterale recidivante da cervico artrosi con riduzione degli spazi discali C5-C6 e C6-C7 e, per l'accertamento e la declaratoria che le patologie anzidette determinano menomazioni ascrivibili ai fini dell'equo indennizzo alla 5[^] cat. tab. A misura massima con la conseguente statuizione di condanna dell'ente resistente alla corresponsione delle somme dovute per equo indennizzo con rivalutazione ed interessi

Dopo aver proposto ricorso al TAR al fine di ottenere il riconoscimento da causa di servizio per patologie più gravi e per una diversa categoria di indennizzo, in data 23.10.1997 la sig.ra Cesare Rita presentava all'Ente resistente domanda affinché le venissero riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente e conseguenti a tale riconoscimento.

Con provvedimento prot. N. 7496 del 10.03.1998, oggetto di successiva impugnativa innanzi al TAR, il Dirigente del Settore Ufficio Personale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, Dr M. Berruti, rigettava la richiesta di concessione dell'equo indennizzo e dei benefici relativi all'art.22 del CCNL 94/97.

Con Sentenza N°664 emessa in data 10.10.2005 e pubblicata in data 16.01.2006, la VI Sezione TAR Campania rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra Cesare

ritenendolo infondato.

IN DIRITTO

La sentenza gravata e' del tutto errata e va annullata e/o riformata per i seguenti motivi:

ERRONEITA', ILLOGICITA', INSUFFICIENZA CONTRADDITTORIETA' **MOTIVAZIONE** DELLA DELL'IMPUGNATA SENTENZA PERPLESSITA'. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. VIOLAZIONE \mathbf{E} APPLICAZIONE DELL'ART.36, DPR 03.05.1957, n. 686; **VIOLAZIONE FALSA** \mathbf{E} APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DPR 20.04.1994, N. 349. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

🕻 verifica della erroneità della sentenza gravata postula il reliminare testuale esame della motivazione in virtù della quale alle pagg. 5 e 6 i primi giudici hanno ritenuto infondate doglianze della ricorrente. Si Legge a pag. 5 della cit. entenza:"la ricorrente lamenta , oltre alla non corretta alutazione delle patologie riscontrate da parte della CMO, il atto che l'Amministrazione ha erroneamente individuato il 🌬 a quo per il computo del termine semestrale ex art. 36, I 🏲 mma, DPR n.686/1957. La doglianza è priva di fondamento. ben vero che, alla stregua del costante indirizzo 🎮 sprudenziale, ai fini del decorso del termine in parola è Cussaria la conoscenza da parte del dipendente non solo natura , ma anche della gravità del male e delle ^{lab}guenze sull'integrità fisica....., ma è tuttavia ragionevole Filire, in assenza di univoci ed oggettivi riscontri in contrario, l'el caso di specie la ricorrente aveva conoscenza, secondo Hiterio di normalità, già da qualche anno della natura e " rravità della patologia sofferta, atteso che dall'esame del nato prodotto in causa dall'Amministrazione Provinciale di "l'ento si evince che la Cesare si è assentata dal lavoro per

motivi di salute connessi a problemi di lombosciatalgia nell'arco temporale dal 1976 al 1991 numerose volte (si contano più di venti episodi certificati) e, alcuni casi, la diagnosi segnala una tombosciatalgia "violenta" o con "limitazione funzionale" (cfr. 20.09.1982, 10.05.1985, 07.11.1985, 01.03.1986, 06.02.1988), circostanze che fanno ritenere altamente probabile che l'istante disconoscesse la propria infermità".

Nulla di più errato!

- L'art. 36 del DPR 03.05.1957, n. 686 stabilisce che "l'impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica".
- A norma dell'art. 3 comma 2, DPR 20.04.1994, n. 349, (contenente disposizione identica a quella di cui all'art. 36 DPR n. 686/1957), il dies a quo del termine semestrale per la presentazione dell'istanza da parte dell'impiegato che abbia contratto infermità, al fine di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, decorre dal momento in cui esso dipendente abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti.

Cioè da quando l'infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata o abbia avuto un ulteriore aggravamento della lesione e, conseguentemente siano note la natura di essa infermità o della lesione, la gravità dell'affezione, delle circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero nonchè le conseguenze della stessa sull'integrità fisica (cfr ex multis CdS, Sez. V, 31.12.1998, n. 1994).

Ebbene, il rispetto del termine di sei mesi, sancito dall'art.36

comma 1, DPR n.686/1957 e dall'art. 3 comma 2 DPR n. 349/1994, può essere di agevole determinazione quando infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo. Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi al servizio, la loro incidenza sull'integrità fisica è di immediata percezione da parte del pubblico dipendente – come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate; degli infortuni in itinere, ecc. – non sempre alla percezione dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso eziologico fra l'infermità e la prestazione lavorativa resa.

invero, l'elemento di carattere soggettivo non è irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale, poiché l'art. 36 cit. pone a carico del dipendente, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico onere di indicare "le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero ", aspetti che, non emergono nell'immediato in presenza di talune patologie CdS, Sez. VI, dec. 15.03.2004, n. 1310.

PERTANTO, QUANDO L'INFERMITÀ DERIVA, COME NEL CASO DI SPECIE. DA CAUSE CHE INCIDONO PROGRESSIVAMENTE ED IN MODO INGRAVESCENTE SULL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEL DIPENDENTE, NON PUÒ **ASSOLUTA** PRECISIONE CON **ESSERE** IDENTIFICATO IL DIES A QUO DI DECORRENZA DEL PREDETTO TERMINE SEMESTRALE.

In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, la giurisprudenza ha fatto riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si sia acquisita la chiara consapevolezza del dipendente della gravità della malattia e di aver contratto la predetta malattia in modo permanente, quale conseguenza

della prestazione del servizio (CdS, Sez. VI 20.04.2006, n. 2184; CdS, Sez. IV, 20.01.2006, n. 145; CdS, Sez. V, 13.12.2005, n.7045; CdS, Sez. VI, 14.04.1999, n. 435; CdS, IV, 20.07.1998, n. 1096).

E' chiaro, dunque che, per le malattie che si sviluppano con il decorso del tempo, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della gravità e della permanenza della malattia. Infatti, in presenza di infermità ad andamento evolutivo (come è nella fattispecie in oggetto la patologia sofferta dalla sig.ra. Cesare), che si stabilizza solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine semestrale imposto dalla legge comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità e non dal momento, di per sé difficile da determinare, nel quale notevolmente successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (cfr in termini CdS, Sez. VI, 20.06.2003, n. 3665; CdS Sez. VI, 20.04.2006, n.2184)).

2. ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.36, DPR 03.05.1957, n. 686; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2, COMMA 3, DPR 29.10.2001, N.461; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3, DPR 20.04.1994, N. 349; ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

§ Applicando i su riferiti criteri giurisprudenziali al caso di specie è agevole rinvenire in tutta la sua macroscopicità l'error in judicando in cui sono incorsi i primi giudici causata in primis:

da una superficiale ed errata interpretazione della

umentazione medica versata in giudizio;

a una evidente carenza di istruttoria. La corretta lettura la documentazione medica prodotta sia dalla ricorrente che l'ente datoriale, infatti, esigeva un'approfondita istruttoria etta proprio a chiarire ai giudicanti concetti di natura cialistica in ordine alla evoluzione della "malattia" sofferta" la odierna appellante ed alle sue cause.

da una errata interpretazione ed applicazione dell'art.36 R n. 686/57 ed art.3,, co.2 DPR n. 349/94 alla luce dei teri giurisprudenziali ormai consolidatisi in ordine alla correnza del dies a quo del termine semestrale.

particolare, alla stregua della documentazione medica agli ti, e più specificamente dei precedenti anamnestici ll'interessata – risultanti dal depositato "prospetto delle senze compiute per motivi di malattia", formato sulla base i certificati medici prodotti , secondo il TAR la malattia si a da tempo posta nella sua gravità all'interessata essendo ata addotta a motivo di diversi periodi di assenza e che in efinitiva la medesima conoscendo già da tempo la gravità ell'affezione doveva presentare tempestivamente la domanda c art.36 DPR n.686/57 Sic!!!!

ulla di più errato!

' vero che i disturbi della sig.ra Cesare erano risalenti nel empo, ma risulta altresì vero che in nessuno dei referti iagnostici agli atti - eccetto per la TAC e la RM successivi lla presentazione della domanda – essi disturbi vengono condotti univocamente ad una patologia specifica.

eppure i certificati medici richiamati dai primi giudici lentificano in una specifica patologia la malattia sofferta alla istante, laddove in maniera aspecifica e generica si parla i lombasciatalgia violenta o con limitazione funzionale e iammai di ernia discale.

ome già rilevato in punto di fatto, mediante il richiamo alla elazione medico-legale sul caso clinico della Cesare, di

evento

101/2007 LO SIG.

[...]

MANDATO Massin v.ti/ o e Helga Paoluc omino e costituiso difensori atori sentarmi

ermi in ogni stato del presen io, compreso que secuzione zione. conferisco og di legge, compre di rinunciar conciliar somme di danaro

ietanza, ritirare a nenti in ogni sec propor e riconvenziona pate in causa trascrivere at sostitu

autorizzo ito dei miei da ai sensi del

in mio nome

675/96. go fin da ora p ermo il Vost

micilio presso tudio in Ron elluzzo, 27, Pa

1, 1ì 13.12.200€

re Ruls

quente si confonde il sintomo (lombosciatalgia) con la _{llattia} (ernia discale); Lombosciatalgia significa dolore ıbare che si irradia al nervo sciatico, ma tale circostanza può ₃ere causata da molte infermità.

bene, dopo anni di sintomatologia alternante, generica ed pecifica, fonte di dolore e di limitazione, solo all'esito di lagini più sofisticate: TAC (1993) e RM (1994) la dipendente prende la natura (ernia discale) e la gravità nonché le iseguenze sull'integrità fisica della patologia sofferta, tant'è e, solo in data 22.07.1998, l'odierna appellante si è toposta ad intervento chirurgico subspecie di asportazione ernia discale L5-S1 praticato presso il Policlinico "A. MELLI" di Roma.

GO, PRIMA DEL RILASCIO DEI REFERTI DELLA TAC **NESSUN** DELLA RM(1994)ODUZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO LLA CAUSA DI SERVIZIO APPARE RAGIONEVOLMENTE IGIBILE DA PARTE DELL'ODIERNA APPELLANTE PER SVOLGERE VIDENTE INETTITUDINE A 'AUTODIAGNOSI DEL MALE DA CUI ESSA ERA **FETTA** (CdS, Sez. VI, 15.03.2004, n.1310).

atti, la sig.ra Cesare ha presentato la domanda ex art. 36 data 29.09.92, sulla base di sintomi la cui ascrivibilità ad a specifica patologia non era provata e di cui la dipendente 1 aveva contezza alcuna.

CRITERI **APPLICATIVI** ED BENE, SUESPOSTI 'ERPRETATIVI GIURISPRUDENZIALI CONSOLIDATISI GLI ARTT. 36 DPR 686/57 E 3 DPR 349/94, NEL SO DI SPECIE DEL TUTTO DISATTESI DAI PRIMI RISULTANO ORMAI **POSITIVIZZATI** JDICI, OVA NORMATIVA DI CUI AL DPR 29.10.2001, N. 461.

particolare, il DPR 29.10.2001, n. 461, recante "norme olamentari di semplificazione dei procedimenti per il noscimento della dipendenza da causa di servizio" – nevento

7/01/2007 LLO SIG.

þ; [...]

MANDATO

Massin vv.ti ino e Helga Paoluc nomino e costituiso difensori uratori resentarmi

dermi in ogni stato del presen zio, compreso que esecuzione sizione.

i conferisco og à di legge, compre di rinunciar conciliar gere, e somme di danaro juietanza, ritirare a umenti in ogni sec propor liaria, nde riconvenziona amate in causa i trascrivere are sostitu hti in mio nome

autorizzo lento dei miei da ali ai sensi del n. 675/96. engo fin da ora pi fermo il Vosti

domicilio presso studio in Ron Belluzzo, 27, Pa

nto, lì 13.12.2006

me Rulo

ecante, peraltro all'art. 20 l'abrogazione del DPR n. 349/1994- ha rimodulato la precedente disposizione in precisando all'art.2. comma 3, presentazione della richiesta di equo indennizzodeve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla lata di notifica o comunicazione del provvedimento di ciconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata menomazione....ovvero da quando si sia verificata la nenomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio".

IN DEFINITIVA, SIA PER EFFETTO DELL'ATTUALE VORMATIVA CHE NEL REGIME NORMATIVO INNANZI VIGENTE, E' L'EMERSIONE DELLA MENOMAZIONE CONSEGUENZA DIRETTA DELL'INFERMITA O LESIONE **DIPENDENTE** DA LA **CAUSA** DI SERVIZIO, CONTESTUALE CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA GRAVITA' CHE DETERMINA IL DIES A QUO RELATIVO AL TERMINE SEMESTRALE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI EQUO INDENNIZZO.

liò precisato:

- posto che, nel caso di specie l'odierna appellante all'atto lella proposizione della domanda di accertamento di lipendenza dal servizio delle proprie infermità (29.09.1992) ion era a conoscenza della malattia di cui soffriva e che, solo ll'esito di indagini diagnosticamene idonee (TAC 1993 e RM SUCCESSIVE 994), **EVIDENTEMENTE** ALLA ORMULAZIONE DELLA DOMANDA, essa dipendente ha onosciuto la natura (ernia discale) e la gravità della patologia SUA DOMANDA DEVE CONSIDERARSI LA offerta, EMPESTIVA.

P.Q.M.

i conclude per l'integrale accoglimento del proposto gravame

evento

101/2007 LO SIG.

[...]

MANDATO

Massin √v.ti 10 e Helga Paoluc omino e costituisa difensori

ratori esentarmi lermi in ogni stato presen del zio, compreso que esecuzione e izione.

conferisco, og di legge, compre rinunciar di conciliar gere, somme di danaro uietanza, ritirare a imenti in ogni sec propor laria. de riconvenziona mate in causa trascrivere at sostitu hre ti in mio nome

autorizzo ento dei miei da ili ai sensi del n. 675/96. engo fin da ora p fermo il Vosti

domicilio presso studio in Ron Belluzzo, 27, Pa

nto, lì 13.12.2006

me Rulo

e, conseguentemente per l'annullamento e/o la riforma della sentenza TAR Campania – Napoli n. 664/06 Sez. VI. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al governo delle spese di prime.

richiederà la trasmissione del fascicolo di primo grado.

Si produce: Worden medico-legale politico formando formando rientrante nella materia del pubblico impiego.

Roma, lì 08 Gennaio 2007

Avv. Massimo Pagaho

Avv. Helga Paolucci

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Massimo Pagano, quale procuratore, difensore e domiciliatario della sig.ra Cesare Rita, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche (U.N.E.P.) presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato copia conforme al suo originale dell' antescritto atto a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Fedele ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Rosa, n. 172, NAPOLI

Amani di

2. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te il Presidente p.t. domiciliata in Benevento presso la sede dell'Amministrazione Provinciale alla Piazza Castello, 82100 BENEVENTO

A mezzo raccomandata a/r

3. <u>COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA PRESSO L'OSPEDALE MILITARE DI CASERTA, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ope legis domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 00100 ROMA</u>

A mezzo raccomandata a/r

r stA Certa di Appallo - (1900) CEL Andiziorio (22 Confrio Chinola